

AVV.FELICE C.BESOSTRI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
C.F. BSSFC44D23M172R P.IVA 02266500152

PIAZZA G.GRANDI, 5 - 20129 MILANO
TEL. 02 39443466 - FAX 02 39660180
E-MAIL studiosesostri@libero.it
E-MAIL PEC felicec.besostri@milano.pecavvocati.it

Gentile Signora
Dr.ssa Luciana Lamorgese
Prefetto di Milano

ISTANZA DI ATTO DI AUTOTUTELA D'UFFICIO PER LA REVOCA

del - Decreto n. 2231 del 5 gennaio 2018 avente per oggetto *“Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia del 4 marzo 2018. Adozione decreto di convocazione comizi elettorali”*

Con il decreto in epigrafe Lei ha convocato i comizi per il rinnovo degli organi della Regione Lombardia eletti nel 2013. Nelle premesse dell'atto dichiara di aver visto *“– la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione» con la quale la Regione Lombardia ha adottato una propria legge di disciplina del sistema di elezione del Presidente e del Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione”* senza richiamare altri atti normativi della Regione, in particolare la Statuto Regionale approvato con deliberazione Statutaria n. 1 del 2008, che ha sostituito il precedente del 1971. Non vi è altresì alcun cenno al fatto che la legge elettorale lombarda è stata modificata in periodo recente con la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 38 *“Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)”*(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017), modifiche che interessano la composizione delle liste con conseguente sopravvenuta inutilizzabilità delle firme raccolte nel rispetto della legge 21 marzo 1990 n. 53, che all'art. 14.3 stabilisce che *“le sottoscrizioni e le relative autorizzazioni sono nulle se anteriori ad centoottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature”*.

A sostegno del Suo potere di convocazione dei comizi elettorali fa un puntuale riferimento normativo e specificatamente a *“ l'art. 10, comma 2, lettera «f», della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»*. Tale norma ha carattere transitorio, come si evince dal suo letterale tenore: *“ f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali”*. La Regione Lombardia ha provveduto ad adeguarsi con la deliberazione statutaria del 2008 e con la legge regionale del 2012, ma omettendo di provvedere sullo specifico punto dell'indizione delle elezioni, pare che, pur avendo rivendicato una maggiore autonomia indicando un costoso referendum consultivo, si sia dimenticata di rimpatriare la funzione di indire le elezioni.

Nel panorama delle regioni finitime rappresenta un'eccezione poiché le elezioni sono indette dal Presidente della Regione in Liguria (art. 37.1 lett. h St.), Piemonte (art. 51-1 St.), Emilia Romagna (art.16, c.1 l.r. n. 21/2014), Veneto (art. 11 l.r. n.5/2012) o dal Presidente della Provincia autonoma in T-A.A./S (Trento art. 10 L.P. n. 2/2003- Bolzano art. 12.1 L.P n. 14/2017).

L'esercizio di funzioni altrimenti regionali deve essere improntato al principio fondamentale della leale collaborazione (Corte Costituzionale, 13/12/2017, n. 261), che ad una prima lettura non è rinvenibile nel testo decreto n. 2231 del 5 gennaio 2018. Non risulta esserci stata una consultazione con la Regione su atti o fatti che avessero influenza sul procedimento elettorale, mentre nel testo si da atto di un' improbabile consultazione con il Presidente della Corte d'Appello di Trento, frutto di un errore materiale, che, presumo abbia fatto rettificare. Come esempio di leale collaborazione Le posso citare "Intesa tra la Presidente della Regione Lazio e i Prefetti della Regione Lazio, con il raccordo del Prefetto della Provincia di Roma" ([http://www.prefettura.it/roma/allegati/Download:Intesa tra la presidente della regione lazio e i prefetti della regione lazio con il raccordo del prefetto della provincia di roma-5841972.htm](http://www.prefettura.it/roma/allegati/Download:Intesa%20tra%20la%20presidente%20della%20regione%20lazio%20e%20i%20prefetti%20della%20regione%20lazio%20con%20il%20raccordo%20del%20prefetto%20della%20provincia%20di%20roma-5841972.htm)) per le elezioni 2013, anch'esse coincidente con elezioni politiche nazionali. Con il decreto di convocazione dei comizi il corpo elettorale è edotto sulla legge elettorale applicabile, nel Suo decreto, come sopra detto, è stata citata solo la l.r. 17/2012 e non la 38/2017, ma si tratta di una legge approvata prima del decreto di indizione dei comizi, ma, fatto grave, successivamente alla pubblicazione del Decreto sul B.U.R.L. DEL 9 GENNAIO 2018 viene approvata la legge regionale n. 2 del 19 gennaio 2018 (B.U.R.L. n. 4 del 23 gennaio 2018), che riduce il numero delle firme per la presentazione delle liste, ma anche esenta dalla raccolta delle firme le liste *"espressione delle forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale della Lombardia regolarmente costituite all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi"* (art.1 c. 1 lett. b legge cit.). La norma sostituita recitava invece ".16. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968 sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione **di forze politiche corrispondenti ai gruppi**, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale della Lombardia **regolarmente costituiti** all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi".

Orbene vi è un'inversione del rapporto tra forze politiche e gruppi consiliari, nel senso che prima della modifica dovevano essere i gruppi consiliari ad essere regolarmente costituiti alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, ora invece le forze politiche. In corso di procedimento elettorale si son alterate ad opera dei gruppi presenti in Consiglio regionale le regole del gioco in violazione di una competizione paritaria ed onesta, una pratica duramente censurata dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 23 aprile 1986 nella causa 294/83, Parti écologiste « Les Verts » v. Parlamento Europeo.

Chi si trova in un'istituzione adotta norme che lo avvantaggiano rispetto a futuri competitori non presenti. In tal modo si viola sia il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere **con metodo democratico** a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) e il diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Proceda pure con prudenza avendo come unica sua guida l'art. 97 della Costituzione.

Acquisisca le deliberazioni da 2 a 9 dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del 9 gennaio 2018 con inizio alle ore 14 potrà constatare che i gruppi hanno cambiato denominazione o si sono costituiti con effetto dal 28 dicembre tranne uno dal 3 gennaio 2018, ma con un riconoscimento intervenuto dopo che era stata data comunicazione, in apertura di seduta 9 gennaio del Consiglio regionale dell'emanazione del decreto prefettizio di indizione delle elezioni per il giorno 4 marzo 2018. Il decreto era stato comunque pubblicato sul B.U.R.L. del 9 gennaio 2018. Il fatto di una legge elettorale intervenuta dopo l'emanazione dell'indizione delle elezioni, giustificherebbe da solo la revoca del decreto e una re-indizione delle elezioni nel termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 165/2004, come modificato dall'articolo 1, comma 501, della legge n. 190/2014 e dall'art. 1 del d.l. n. 27/2015 convertito dalla legge n. 59/2015: "Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli ha luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori". Ci sono altri profili che possono essere di interesse come il costo di due nuovi gruppi consiliari e la concatenazione degli eventi: promulgazione della nuova legge elettorale il 28 dicembre 2017, la trasformazione/costituzione di nuove formazioni politiche lo stesso giorno, come ci fosse stata una regia, che coinvolgeva forze altrimenti contrapposte in un uso delle pubbliche istituzioni per fini e interessi particolari.

Valuti signora Prefetto tutti questi elementi e prenda la decisione, che assicuri trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione. Il diritto di votare in conformità alla Costituzione è stato affermato da due sentenze della Corte Costituzionale la n. 1/2014 e la 35/2017 per quanto concerne il rinnovo del Parlamento, a tale principio non si può sottrarre la Regione, perché l'Italia è una Repubblica democratica costituita dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, Città metropolitane e dai Comuni (art. 114 Cost.), in cui la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art. 1.2 Cost.), che ha la sua massima espressione nel procedimento elettorale, che deve assicurare un voto eguale, libero e personale (art. 48 Cost.) e a tutti i cittadini di candidarsi in condizioni di eguaglianza (art. 51 Cost.).

Spetta anche a Lei , quale Prefetto di Milano -Rappresentante dello Stato (non del Governo) per il Rapporto con il sistema delle Autonomie assicurare il rispetto di questi principi, che nell'assumere la carica si è impegnata a rispettare, come richiesto dall'art. 54 Cost..

Con osservanza

Milano 3 febbraio 2018

on. avv. Felice C. Besostri



393 922 9493